



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 74 – 06 GIUGNO 2024

Riunione del 5 Giugno 2024

#### **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

#### **74.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:**

**- Sig. BORGIONI Cristian.**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine       Componente

si è riunito per la discussione del procedimento a carico del tesserato Borgioni Cristian a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 77/23-24 pervenuto il giorno 03 Aprile 2024 per il seguente capo di incolpazione:

*“per aver, in violazione degli artt. 16 e 21 Statuto Fipav, 2 e 5 Codice di Comportamento CONI, 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Consigliere del CR FIPAV Umbria, illegittimamente preteso e quindi percepito compensi in denaro per lo svolgimento di attività istituzionali a lui delegate, non dovuti, mai da alcuno autorizzati e all’insaputa del Presidente del Comitato, così, anche, sorprendendo la buona fede degli addetti all’amministrazione, fraudolentemente emettendo due fatture, in data 25/9/2023 e 20/6/2023, entrambe per un importo di € 3.000,00 rispettivamente per asserita consulenza social nel Trofeo delle Regioni e per asserita consulenza social per una fase degli Europei Maschili, da quelli pagate inconsapevolmente.*

*Contestate le aggravanti di cui agli artt. 101, n.3 e 102, lettere A e G del Reg.Giur.*





Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché l'incolpato.

Il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare del tesserato e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi otto.

Il sig. Borgioni nel riportarsi alla memoria depositata precisava di aver già emesso note di debito e di aver restituito metà dell'importo percepito.

Terminata la discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento aperto a seguito di comunicazione del segretario generale, veniva istruito dalla procura con l'audizione quale testimone del Presidente del Comitato Regionale Umbria e dell'incolpato.

Il testimone riferiva di non aver autorizzato né di aver saputo delle fatture emesse dal sig. Borgioni il cui pagamento era stato effettuato inconsapevolmente dall'amministrazione. Il sig. Borgioni sia nell'audizione che nella memoria depositata per l'udienza affermava di non essere a conoscenza della regola che non permetteva di svolgere incarichi remunerati poiché consigliere regionale; emetteva pertanto le note di credito delle fatture, impegnandosi alla restituzione degli importi erroneamente percepiti.

I fatti come contestati appaiono pertanto provati documentalmente ed ammessi dallo stesso incolpato.

Non vi è dubbio che l'attività che doveva svolgere il Borgioni, in quanto Consigliere federale, fosse di natura gratuita e che chi è investito di tale carica non può assumere impegni per attività autonoma remunerata.





Nella fattispecie poi manca un qualsiasi incarico conferito dagli organi a ciò deputati e quindi manca il titolo per il pagamento della prestazione, che l'incolpato assumeva aver eseguito. L'errore nella percezione degli importi è stato poi ammesso dallo stesso Borgioni, che si è trincerato dietro la mancanza di conoscenza della norma.

Il fatto è quindi disciplinarmente rilevante e va sanzionato come in dispositivo, con l'applicazione delle aggravanti così come contestate dalla procura federale.

Ai fini della determinazione della sanzione va comunque tenuto conto del comportamento processuale tenuto dall'incolpato che, non appena avuta cognizione dell'illecito e del procedimento, ha provveduto all'emissione delle note di credito con il conseguente impegno, in parte già eseguito, alla restituzione delle somme.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale:

delibera di sospendere da ogni attività federale il tesserato Borgioni Cristian per mesi otto.

Roma, 05 Giugno 2024

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo il 06 Giugno 2024